

PROTOCOLLO CERTIFICATO VERDE

GESTIRE L'INGRESSO DEL PERSONALE ASCUOLA

Premessa

In base al DL 52 /2001 art 9 ter, dal 1° settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, ad oggi individuato quale data ultima di cessazione dello stato di emergenza (data soggetta a variazione), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario deve possedere *-con obbligo di esibizione-* la certificazione verde COVID-19 anche nota come **CERTIFICATO VERDE**.

L'Istituto Scolastico, in persona del Dirigente, quale titolare del trattamento relativo alla sola fase di verifica del CERTIFICATO VERDE, anche ai sensi dell'art 13 GDPR comunica al personale quanto segue, rinviando per ogni altra informazione all'informativa privacy presente sul sito della scuola.

Come Ottenere il CERTIFICATO VERDE

Il **CERTIFICATO VERDE** viene rilasciato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1 avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- 2 avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- 3 effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

NB: Il Green pass, come prevede la legge (il Dl 111), viene rilasciato dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni, aver completato il ciclo vaccinale, essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti, essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.

In particolare, dopo la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due (Pfizer-Biontech, Moderna e Astrazeneca), la certificazione è generata **dal 12° giorno dopo la somministrazione** ed è valida **a partire dal 15° giorno fino alla dose di richiamo.**

Soggetti che non possono avere il CERTIFICATO VERDE

Dal 1° settembre scatta l'obbligo per il personale scolastico del green pass per poter svolgere il servizio a scuola. L'obbligo, al momento, è valido fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza. C'è tuttavia la possibilità, per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, di ottenere il certificato di esenzione.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

In questi casi -comprovati- è previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso, nel caso che ci interessa, ai luoghi di lavoro.

I test validi per ottenere il Green Pass sono i seguenti:

- * test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo.
- * test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo: apre una nuova finestra dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus.

Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall'ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da Covid-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Chi Verifica il CERTIFICATO VERDE

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che i Dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

Tale verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

I soggetti delegati della verifica avranno il compito di fare entrare nell'istituto solo ed esclusivamente i lavoratori muniti di CERTIFICATO VERDE o di documento parificato ai sensi del punto 2 del presente documento.

Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo quanto previsto per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di documento alternativo.

Come Verificare il CERTIFICATO VERDE

- Chiedere a tutto il personale, al momento dell'ingresso, l'esibizione del CERTIFICATO VERDE (che può essere elettronico o cartaceo);
- Verificare il CERTIFICATO VERDE con l'utilizzo della app "VerificaC19";
- La app fornisce 3 tipologie di risultati:
 - schermata verde**: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - schermata azzurra**: la certificazione è valida solo per l'Italia;
 - schermata rossa**: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
- Richiedere documento per verificare corrispondenza con il nome di cui al Green Pass.

NB: I dati di cui al documento di identità come anche quelli presenti nel CERTIFICATO VERDE non devono essere annotati.

Solo in caso di mancanza di CERTIFICATO VERDE, si suggerisce di annotare il motivo che ha impedito al lavoratore di entrare nell'edificio scolastico, comunicandolo allo stesso anche in modo scritto, tempestivamente (anche via posta elettronica). Ad eccezione del caso di mancanza di CERTIFICATO VERDE nessun dato verrà in alcun modo raccolto o archiviato.

Come Scaricare la App "VerificaC19"

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata mediante la lettura del QR code, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticita', la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (art 13 DPCM 17 giugno 2021).

I soggetti delegati per la verifica dovranno quindi scaricare sul proprio device la app VerificaC19;
L'App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore;

Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo quanto previsto per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di documento alternativo.

Green pass per chi non dispone di strumenti digitali

Per chi ha ricevuto una sola dose di vaccino e non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde Covid-19.

Le documentazioni rilasciate da strutture sanitarie, farmacie, laboratori di analisi, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che attestano l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti hanno analogia validità della Certificazione verde Covid 19.

La richiesta del Certificato verde è gratuita.

Il Green pass è emesso in formato digitale stampabile attraverso le seguenti piattaforme digitali:

- direttamente dal sito internet messo a disposizione dal Governo, nel quale si può accedere con **identità digitale** oppure inserendo **numero e data di scadenza della propria tessera sanitaria**, digitando poi il codice ricevuto via sms o mail;
- scaricando l'**App Immuni**, dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la certificazione **inserendo** il numero e la data di scadenza della propria **tessera sanitaria e il codice** (AUTHCODE) **ricevuto via email o sms** ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria;
- o con l'**App IO**. Attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti che effettuano l'accesso con la propria **identità digitale** (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio;
- dal **Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale**, dal quale si può scaricare il pass già dodici giorni dopo la prima dose.

Mancanza di CERTIFICATO VERDE

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola (CIRC 1237 MIUR).

Non solo: “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

In caso di mancanza di CERTIFICATO VERDE si suggerisce al Dirigente di annotare su apposito registro il motivo che ha impedito al lavoratore di entrare nell’edificio scolastico, comunicandolo allo stesso anche in modo scritto, tempestivamente (ad esempio, via posta elettronica).

Come Gestire le Supplenze

In caso di sospensione del lavoratore per mancanza di CERTIFICATO VERDE, è previsto che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato.

Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

Sanzioni per Mancata Verifica del CERTIFICATO VERDE

Si consiglia caldamente di attenersi in modo scrupoloso alle indicazioni di cui sopra in quanto il mancato rispetto delle stesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata. A ciò si dovranno poi aggiungere eventuali profili di carattere penale (art. 4 DL 25 marzo 2020, n. 19 così come richiamato dall'art. 9 ter del DL 22 aprile 2021, n. 52)

Misure di Sicurezza

Si ricorda infine che dal 1 settembre, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per i Soggetti Delegati

Alla luce di tutto quanto sopra, i soggetti eventualmente delegati dal Dirigente scolastico ai fini della verifica dell'esistenza dei CERTIFICATO VERDE del personale, sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui al presente documento il quale deve considerarsi anche quale integrazione dell'atto di designazione già a suo tempo consegnato a tutto il personale e rinvenibile anche sul sito internet della scuola alla sezione privacy.

Chi falsifica

Chi falsifica il certificato verde per gli spostamenti rischia anche il carcere. E' quanto prevede la bozza del decreto legge con le nuove misure che sarà in Cdm nelle prossime ore. In particolare, al comma 2 dell'articolo 13 si prevede che per tutti i reati di falso che hanno ad oggetto la certificazione verde Covid-19, le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 del codice penale, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491 bis, sono aumentate di un terzo.

Trattamento dati

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art 13 GDPR si precisa anche quanto segue.

Titolare del Trattamento, per la sola fase di verifica, è l'Istituto Scolastico in persona del Dirigente.

Il Titolare, nell'ambito del processo di verifica non raccoglierà alcun dato (ad eccezione dei casi in cui sia necessario giustificare l'assenza dal lavoro). Il verificatore si militerà a utilizzare la app VerificaC19 per autorizzare l'ingresso a scuola da parte del lavoratore.

La app in questione consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che hanno determinato l'emissione (art 13 DPCM 17 giugno 2021).

Nessun dato verrà registrato, pertanto, non esistono termini di conservazione.

Il lavoratore è obbligato a mostrare il green pass, in mancanza non potrà accedere all'edificio.

La base giuridica in base alla quale vengono trattati i dati è evidentemente di derivazione legislativa. Sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss del GDPR oltre alla possibilità di presentare una segnalazione al Garante della Privacy. Per tutto quanto qui non previsto si rinvia all'informativa per dipendenti pubblicata sul sito della scuola.